

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C.I.S.S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)

DETERMINAZIONE

ATTO N. 416 DEL 12/9/2017

**OGGETTO: INDIZIONE GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 16/10/17 - 15/10/22**

IL DIRETTORE

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016;

Considerato che occorre acquisire il servizio in oggetto per garantire l'adeguata funzionalità delle coperture assicurative occorrenti a questo Ente nell'espletamento dei compiti di istituto;

Dato atto che per la presente procedura non risulta necessario il DUVRI;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

Rilevato, pertanto, che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avallamento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici;

RITENUTO, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio ordinario della valutazione dell'offerta economicamente vantaggiosa;

STABILITO di invitare alla gara in oggetto, oltre al broker attualmente incaricato, l'unico Operatore Economico avente partecipato sino alla data odierna alla manifestazione di interesse disposta con bando senza scadenza pubblicato sul sito dell'Ente in esecuzione della Determinazione n. 383 del 11.11.2016

VISTI il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ed il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

SETTORE	Firma per Visto	PARERE (se di competenza)
AREA HANDICAP	<i>g...</i>	
AREA SOCIALE	<i>g...</i>	
FINANZIARIO	<i>g...</i>	
SEGRETERIA	<i>g...</i>	
PERSONALE	<i>g...</i>	

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53, comma 1°, della L. n. 142/90.
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 55, comma 5 bis, della L. 142/90, così come modificato dall'art. 6, comma 11, della L. 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Ufficiale del C.I.S.S. per quindici giorni consecutivi a partire dal _____ al sensi art. 47 c. 1 L. 142/90.

(data)

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

La presente Determinazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 55, comma 9/bis, della L. n. 142/90, così come modificato dall'art. 6, comma 11, della L. n. 127/97, a seguito dell'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

IL SEGRETARIO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE composta di n. fogli con n. pagine utilizzate.

(data)

IL SEGRETARIO

DETERMINA

1. DI INDIRE GARA mediante procedura negoziata per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per il periodo 16/10/17 - 15/10/22, approvando all'uso il bando e disciplinare con i relativi allegati, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), invitando i soggetti indicati nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B), individuati come in premessa dettagliato;

2. DI DARE ATTO che:

- le clausole contrattuali sono quelle previste dal disciplinare di gara e relativi allegati nonché dal capitolato speciale, come allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

- il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

3. DI RISERVARE ad atto successivo, dopo la scadenza per la presentazione delle offerte, la nomina della commissione giudicatrice e la relativa pubblicazione ivi compresi i curricula dei suoi componenti;

4. DI DARE sin d'ora atto che l'aggiudicazione della gara non determinerà oneri aggiuntivi in quanto, come di prassi, il broker aggiudicatario non riceverà alcun compenso per la sua attività da parte di questo Ente aggiudicante;

5. DI DARE ATTO, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, saranno altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

IL DIRETTORE
(M. FERRARI)

Acc. 1) a Act. n. 416 del 12/9/17



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

PROT. N. 8790 DEL 12 SET 2017

BANDO E DISCIPLINARE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - PERIODO 16/10/17 - 15/10/22

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare i seguenti documenti complementari:

1. Allegato 1: Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi (vigente Codice contratti)
2. Allegato 2: Istanza di ammissione alla gara
3. Allegato 3: Modello Offerta tecnica
4. Allegato 4: Modello Offerta economica
5. Allegato 5: Disciplinare di incarico

Committente

Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali (CISS-OSSOLA)

Sede legale e amministrativa: Via Mizzoccola 28 - 28845 Domodossola

Tel. 0324 52598 - Fax 0324 575770 mail: segreteria@ciss-ossola.it

Stazione appaltante

CISS-OSSOLA

Responsabile del procedimento

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) è il Direttore del CISS-OSSOLA Mauro FERRARI

Importo a base di gara

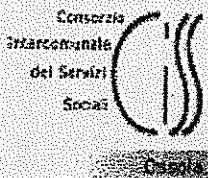
Non si indica alcun importo in considerazione delle modalità specifiche di svolgimento e di erogazione del compenso del servizio oggetto della gara.

Oggetto appalto

Servizio di brokeraggio assicurativo

Durata appalto

Periodo: dal 16/10/2017 al 15/10/2022.



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

./.

Criterio aggiudicazione

Affidamento sulla base del criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** di cui agli artt. 36 e 95 del D.Lgs. 50/16.

Il CISS-OSSOLA si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta congrua.

Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta.

Per le offerte anomale valgono le prescrizioni di cui all'art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Pagamento corrispettivo

Non è previsto il pagamento di alcun corrispettivo, in considerazione delle modalità specifiche di svolgimento del servizio oggetto della gara.

Il costo è a carico delle compagnie assicuratrici, nulla sarà dovuto dal CISS OSSOLA.

Modalità di esecuzione

Il servizio sarà effettuato con le modalità indicate nell'allegato disciplinare d'incarico.

Divieti

È vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto stesso, salvo i maggiori danni accertati.

Non è consentito servirsi dell'istituto del subappalto.

Risoluzione del contratto

Il CISS OSSOLA ha la facoltà di risolvere immediatamente il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell'aggiudicatario, qualora si verifichino abusi, inadempienze gravi, ovvero ripetute, rispetto agli obblighi contrattuali.

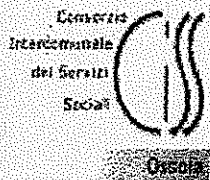
Alla risoluzione del rapporto contrattuale, sempre ai sensi e per gli effetti del già citato art. 1456 del C.C., si addiuvano anche:

1. nel caso di cessione anche parziale del rapporto contrattuale stesso;
2. nel caso si verifichi un fatto a carico dell'aggiudicatario che possa dar luogo ad un procedimento penale per frode, compresa l'eventualità che il CISS OSSOLA venga a conoscenza di analogo procedimento sempre a carico dell'aggiudicatario, posto in essere dall'autorità giudiziaria su denuncia di terzi.

Rifusione danni e spese

Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità e la rifusione dei danni previsti dal presente Capitolato, il CISS OSSOLA può rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'aggiudicatario.

./.



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

J.

Spese contrattuali

Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente contratto, sono poste ad esclusivo carico dell'aggiudicatario.

Decorrenza dei vincoli

L'efficacia dell'aggiudicazione rimane subordinata alle determinazioni finali del CISS OSSOLA.

Art. 18) Foro competente

Per qualsiasi controversia tra l'Amministrazione e la Ditta aggiudicataria che dovesse insorgere in relazione al presente rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Verbania.

Requisiti di partecipazione

Per l'ammissione sono richiesti i seguenti requisiti:

1. Essere iscritti da almeno 5 anni all'Albo di cui alla Legge 28/11/1984 n.792;
2. avere (o impegnarsi a stipulare) una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a € 1.000.000 a garanzia della responsabilità civile professionale dell'impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali.

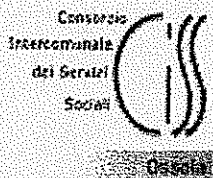
Cause di esclusione

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, i soggetti privi dei requisiti di cui al punto precedente e coloro che si trovano in una delle cause di esclusione richiamate nel presente disciplinare e nei modelli di istanza e dichiarazione allegati alla documentazione di gara, di cui sono parte integrante.

Termini e modalità di ricezione delle offerte

A pena di esclusione i plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero, a mano direttamente al Protocollo (negli orari di apertura al pubblico: 9/11; 14:30/16:30 da lunedì a venerdì mattina) presso la sede amministrativa del CISS-OSSOLA, Via Mizzoccola 28, Domodossola (VB) entro e non oltre le ore 11:00 del giorno **Mercoledì 4 ottobre 2017**.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

I concorrenti dovranno produrre un plico esterno **debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura**, integro e non trasparente, recante i dati identificativi dell'offerente e l'indicazione: **"NON APRIRE - OFFERTA BROKER"**, contenente al suo interno:

- **BUSTA A (obbligatoria)** recante la dicitura **"documentazione amministrativa"** contenente l'Istanza di ammissione alla gara (allegato n. 2) con dichiarazioni da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/00 attestanti il possesso dei requisiti per l'ammissione, debitamente sottoscritte anche negli allegati stessi, corredati da copia leggibile di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
- **BUSTA B (obbligatoria)**, a pena di esclusione **sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura**, recante l'intestazione del mittente e la dicitura **"offerta tecnica"**, contenente offerta tecnica, sottoscritta, redatta utilizzando il Modello allegato n. 3;
- **BUSTA C (obbligatoria)**, a pena di esclusione **sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura**, recante l'intestazione del mittente e la dicitura **"offerta economica"** contenente offerta economica sottoscritta utilizzando l'allegato 4 "Modello offerta economica", compiutamente redatto, esprimendo ogni numero in lettere e cifre (in caso di discordanza è da considerarsi valido quanto espresso in lettere, per tutta la durata contrattuale).

Modalità di svolgimento della gara

Salvo rinvio comunicato preventivamente agli offerenti, la seduta di gara si terrà in data **MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017** alle ore 15:00 presso la sede amministrativa del CISS-OSSOLA. La gara verrà espletata ai sensi dell'art. 95, D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione da effettuarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Il procedimento sarà il seguente.

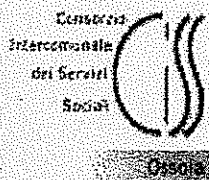
Nell'ora, nel giorno e nella sede indicati nel bando di gara, la Commissione tecnica, individuata ai sensi dell'articolo 77 del D. Lgs. 50/2016, in seduta pubblica esaminerà i plichi pervenuti e saranno aperte le buste contenenti la documentazione amministrativa per verificare la regolarità e la completezza dei documenti contenuti, al fine di procedere all'ammissione, all'accertamento dell'incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale delle domande o all'eventuale esclusione dei partecipanti. In tale sede, verificata l'eventuale irregolarità o incompletezza non essenziale della domanda, si assegnerà un termine massimo di 5 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Nel caso di inutile decorso del termine il concorrente è escluso dalla gara.

Nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, il CISS non ne chiede la regolarizzazione.

Ai sensi dell'articolo 85 del D.Lgs 50/16 prima dell'aggiudicazione definitiva all'offerente cui ha deciso di affidare l'appalto, si richiederà all'aggiudicatario di comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara tramite verifiche documentali, qualora i documenti non siano già stati allegati alla domanda di partecipazione.

Dopodiché la Commissione, in seduta segreta, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche per l'attribuzione dei punteggi previsti dal sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

Al termine della valutazione tecnica, la Commissione in seduta pubblica, letti i punteggi attribuiti, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche per l'attribuzione dei punteggi.

In caso di offerta anormalmente più bassa si applicherà la disciplina dettata dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, sulla base della documentazione allegata all'offerta o di documentazione ritenuta necessaria da parte della Commissione.

Ultimate dette operazioni, qualora si fosse in presenza di parità di punteggio complessivo, prevarrà l'offerta con punteggio tecnico più elevato e, in caso di ulteriore parità, si procederà in seduta pubblica ad estrazione a sorte.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- * offerta tecnica (busta B), massimo di Punti 80;
- * offerta economica (busta C), massimo di punti 20.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MASSIMALE COMPLESSIVO 75 PUNTI)

Il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione dei seguenti elementi:

- ^ Struttura operativa preposta all'espletamento del servizio: fino a p. 20
- ^ Procedure per la gestione dei sinistri (modalità, metodologie e tempistiche): fino a p. 20
- ^ Curriculum inerente servizi di brokeraggio svolti a favore di altri Enti Pubblici: fino a p. 20
- ^ Eventuali contributi al CISS e/o altri servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara: fino a p. 15

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (MASSIMALE 25 PUNTI)

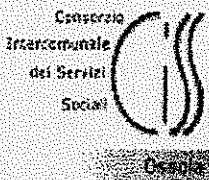
I punteggi saranno attribuiti secondo quanto sotto riportato:

Commissioni ramo R.C.A.

- Punti 0 per commissioni oltre il 6%
- Punti 2 per commissioni oltre il 5% fino ad un massimo del 6%
- Punti 4 per commissioni oltre il 4% e fino ad un massimo del 5 %
- Punti 6 per commissioni oltre il 3% e fino ad un massimo del 4%
- Punti 8 per commissioni fino al 3 %

Commissioni rami non R.C.A..

- Punti 0 per commissioni oltre il 15%
- Punti 6 per commissioni oltre il 12% fino ad un massimo del 15 %



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

Punti 10 per commissioni oltre l'8% e fino ad un massimo del 12 %

Punti 14 per commissioni oltre il 7 % e fino ad un massimo dell'8 %

Punti 17 per commissioni fino al 7 %

VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta presentata a riscontro del presente è valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte stesse.

L'offerta è immediatamente impegnativa per il concorrente, ma lo sarà per la stazione appaltante solo con la stipulazione del contratto.

Norme generali

I. Le autocertificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

II. La Stazione Appaltante si riserva, motivatamente, di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., o per motivi di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano richiedere indennità o compensi di sorta.

III. Le comunicazioni con i concorrenti sono tenute attraverso la casella di posta elettronica dell'ente comunicata sul bando e le caselle indicate dai concorrenti nella manifestazione di interesse.

IV. Non sono ammesse offerte parziali, incomplete, condizionate o con riserva.

V. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dall'offerente se privo di legale rappresentanza o di procura.

VI. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se valida e congrua.

VII. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy), i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara sono oggetto di trattamento, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara stessa e all'esecuzione del servizio.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

(Francesca GALLONE)

IL DIRETTORE / RUP
(Mauro FERRARI)



ALL. 1

Art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Motivi di esclusione) 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; ((b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;)) c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione((.)) 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza ((, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3,)) di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 3. ((L'esclusione di cui ai commi 1 e 2)) va disposta se la sentenza o il decreto ((ovvero la misura interdittiva)) sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ((ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri)) di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore

all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ((di cui al)) decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ((, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale)). Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice; b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive; f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ((f-bis)) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;)) g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero ((non)) autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non

risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non e' escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non puo' avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata e' pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso e' pari alla durata della pena principale ((e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna)). 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e perde comunque efficacia. 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, puo' precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 - 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e-mail: personale@ciss-ossola.it

Allegato 2

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO - DOMANDA DI AMMISSIONE

Il sottoscritto (Cognome e nome).....

Partita Iva (se posseduta)

Codice Fiscale..... Data di nascita.....

Luogo di nascita.....Cittadinanza

Via..... N.....

Tel:..... Fax:..... Cell:.....

e-mail:

in nome e per conto

() PROPRIO

Oppure

() della Ditta

Con sede in Via

Codice Fiscale

CHIEDE

di partecipare al bando di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

A tale scopo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA di

1. Essere iscritto da almeno 5 anni all'Albo di cui alla Legge 28/11/1984 n.792;

2. avere (o impegnarsi a stipulare) una polizza assicurativa, con massimale non inferiore a €. 1.000.000 a garanzia della responsabilità civile professionale (compresa quella di eventuali dipendenti e/o collaboratori anche occasionali)



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e.mail: personale@ciss-ossola.it

ATTESTA

che quanto sopra corrisponde a verità e

DICHIARA

1. di essere in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti dal bando;
2. l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di consentire l'utilizzo dei propri dati personali ai sensi delle norme vigenti ai fini della valutazione della candidatura ed eventualmente dell'affidamento dell'incarico;
4. di aver preso visione e di accettare tutte le norme e condizioni previste dal bando
5. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

Luogo e Data _____

Firma _____

Si allega copia del documento d'identità



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e.mail: personale@ciss-ossola.it

Allegato 3

SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA RELATIVA AL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Allegare documentazione utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi per l'offerta tecnica come dettagliati nel disciplinare di gara.

In particolare:

- * un Curriculum inerente servizi di brokeraggio svolti a favore di altri Enti Pubblici
- * una Relazione sulla struttura operativa preposta all'espletamento dei servizi
- * l'indicazione delle procedure per la gestione dei sinistri

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi potranno inoltre essere inserite nei plichi:

- a) la comunicazione dell'eventuale disponibilità, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad erogare contributi a sostegno dell'attività del CISS-OSSOLA, con indicazione dell'ammontare e delle eventuali condizioni poste;
- b) la segnalazione di eventuali altri servizi aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel disciplinare di gara



CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola, 28 – 28845 Domodossola (Vb)

Codice Fiscale 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

Web: www.ciss-ossola.it e.mail: personale@ciss-ossola.it

Allegato 4

SCHEMA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Presentare una dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta da chi presenta l'offerta, contenente l'indicazione, in cifre e in lettere, del compenso provvisorio posto a carico delle Compagnie assicuratrici, separatamente per il Ramo RCA e per gli altri Rami. (in caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere sarà considerata valida quella in lettere).

All. 5)

Disciplinare d'incarico per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo

Tra

Il **CISS OSSOLA** con sede in Domodossola (VB), Via Mizzoccola 28, codice fiscale e partita IVA

01606830030, in persona del _____

e

_____ con sede in _____

Via _____ n. _____, codice fiscale _____ e partita IVA

_____, in persona del _____

nel prosieguo denominato **Broker**,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker di attività di consulenza ed assistenza per la predisposizione, la gestione e l'esecuzione dei contratti assicurativi interessanti il CISS OSSOLA, e comprende le seguenti attività specialistiche:

- a. analisi preliminare dei rischi in capo al CISS-OSSOLA, ai suoi Amministratori, al suo Direttore ed al suo personale e delle relative coperture assicurative e consulenza nella formulazione del programma assicurativo dell'ente, da effettuarsi anche con sopralluoghi presso le strutture e mediante l'analisi delle polizze in essere;
- b. presentazione di un progetto di ristrutturazione dei servizi assicurativi del CISS-OSSOLA in base alle sue effettive e molteplici esigenze, con particolare riferimento alla riduzione degli oneri inerenti le coperture assicurative kasko, responsabilità civile e responsabilità civile patrimoniale ed al rispetto delle norme e delle sentenze inerenti le polizze di Tutela Legale e di Responsabilità civile patrimoniale;
- c. assistenza nella valutazione dei beni nel caso la stima sia effettuata dal CISS-OSSOLA;
- d. collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative e, in particolare, predisposizione dettagliata dei capitolati con i relativi massimali, le clausole specifiche da introdurre nei contratti, i premi da sottoporre a concorrenzialità, la lettera invito e/o il bando da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto da espletarsi ai sensi di legge;
- e. collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione e ciò sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker e sia per quelli già in corso alla data di sottoscrizione del presente "disciplinare";
- f. gestione per conto del CISS-OSSOLA di tutte le polizze stipulate a seguito delle procedure concorsuali, nonché di tutti i contratti in essere; esecuzione e gestione delle polizze con preventiva segnalazione delle scadenze ed adempimenti a garanzia della piena efficienza amministrativa;
- g. assistenza e gestione tecnico legale di eventuali sinistri, anche quando il CISS-OSSOLA venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, pur riferentisi a epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di sottoscrizione del presente disciplinare;
- h. riscossione dei premi assicurativi e trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire al CISS-OSSOLA la continuità della copertura assicurativa;
- i. segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nella prosecuzione del rapporto.
- j. redazione di una relazione annuale sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere.

L'elenco delle sopra menzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il Broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari del CISS OSSOLA, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

2. Polizza assicurativa a garanzia della responsabilità professionale del Broker

Il Broker dichiara di essere assicurato contro i rischi di responsabilità professionale verso terzi della Impresa nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con polizza assicurativa di massimale non inferiore a € 1.000.000.= e si impegna a tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell'incarico.

3. Divieti e obblighi a carico del broker

Al Broker viene espressamente vietato:

- A. di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il CISS-OSSOLA.
- B. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il CISS-OSSOLA senza il suo preventivo, esplicito, consenso;
- C. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.
- D. Il broker dovrà svolgere l'incarico nell'interesse del CISS OSSOLA osservando tutte le indicazioni e richieste che l'ente stesso trasmetterà. Dovrà in particolare osservare l'obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle sue proposte in ogni fase.

Sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico stesso.

Il CISS OSSOLA ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs.209/2005.

4. Compensi del Broker

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dal CISS-OSSOLA al Broker per le attività previste dal presente capitolato né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

5. Obblighi a carico del CISS OSSOLA

Il CISS OSSOLA, da parte sua, si impegna e obbliga a:

- a) non stipulare né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- b) inserire la "clausola broker" nei capitolati che verranno messi in gara per il collocamento delle coperture assicurative del CISS OSSOLA;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

6. Prerogative del CISS OSSOLA

Restano di esclusiva competenza del CISS OSSOLA:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

7. Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna e obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del CISS OSSOLA nei termini e modi convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del CISS OSSOLA e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il CISS OSSOLA stesso.

8. Responsabilità per il versamento dei premi assicurativi

Gli effetti conseguenti ad eventuali ritardi nel versamento dei premi alle Compagnie assicuratrici sono interamente ed esclusivamente imputabili al Broker, restando in tal modo sollevato il CISS OSSOLA da ogni responsabilità nei riguardi delle Compagnie stesse e verso i terzi eventualmente danneggiati.

Il CISS OSSOLA si riserva la facoltà di agire nelle opportune sedi per il risarcimento di ogni ulteriore danno provocato direttamente o indirettamente dai ritardi di cui sopra.

9. Responsabilità per inadempimento e risoluzione anticipata

Qualora l'incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato, il CISS OSSOLA si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata a.r.,

La risoluzione del rapporto avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla ricezione della suddetta raccomandata da parte del Broker.

10. Durata dell'incarico

L'incarico viene affidato per il periodo 16/10/2017 – 15/10/2022

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il broker su richiesta dell'Ente, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze, all'amministrazione, ovvero al nuovo broker.

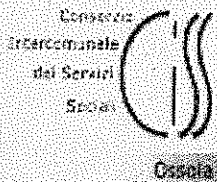
11. Foro competente

Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di Verbania.

Per il CISS OSSOLA

Per il BROKER

////////////////////



ALL B) a Det. n. 416 del 12/9/17.

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

(C. I. S. S. - OSSOLA)

Via Mizzoccola 28, - 28845 Domodossola (VB)

C.F. 01606830030 - Tel. 0324/52598 - Fax 0324/575770

segreteria@ciss-ossola.it www.ciss-ossola.it

ELENCO INVITATI GARA BROKER

* BORIOLI BROKER VERBANIA

bandbbrokers@pecvb.it

* WILLIS ITALIA – MILANO

willisitaly@willis.mailcert.it

* CONSORZIO ASPIS – PESARO

gare@pec.aspisbroker.com

